



Art. 1 - Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione del Mercato Comune su area pubblica (di seguito definito "Mercato").
2. Il Mercato ha sede nell'area di Largo Manni e si compone di una struttura coperta (come individuata nella planimetria allegata) per un totale di 26 (ventisei) posteggi nella forma di box, che possono essere assegnati in concessione (fatto salvo quanto previsto ai sensi del successivo comma 4):
 - per l'esercizio di vendita al dettaglio di generi alimentari;
 - per la vendita diretta di prodotti agricoli da parte dei produttori dei propri fondi (anche in forma associata) e ad attività di promozione, informazione e formazione legate alla filiera agroalimentare; nei bandi di assegnazione dovrà essere comunque garantita una percentuale minima di assegnazione del 30% (calcolata sulla base della ripartizione millesimale di cui all'art.7 del presente regolamento);
 - N.1 attività di pubblico esercizio, estensibile su max n.2 box contigui.
3. La struttura, come da planimetria allegata, comprende inoltre spazi per servizi pubblici e spazi privati.
4. Fatto salvo il titolare del pubblico esercizio e quanto previsto ai sensi del successivo comma 5, nel Mercato possono essere commercializzati i prodotti del settore merceologico alimentare ed eventualmente quelli complementari a questi ultimi del settore non alimentare, nel rispetto della normativa igienico- sanitaria e con le modalità, deroghe e le limitazioni di seguito indicate, e altresì quelli del settore florovivaistico.
5. I concessionari i quali commercializzavano prodotti non alimentari presso la struttura di Piazza del Mercato, possono continuare a porli in vendita sino al mantenimento del relativo titolo; in caso di sub ingresso, il subentrante potrà pertanto esercitare la sola vendita al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e ciò sempre nei limiti di cui al presente regolamento (in particolare quello di cui al precedente comma 3) e ricorrendo ogni altra condizione prevista dalla normativa di riferimento.
6. Ai posteggi identificati con E1-E2-E3-F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8, di cui all'allegata planimetria, è assegnata una pertinenza di 0,50 mt.
7. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercato è disciplinato



in particolare dal D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. (di seguito definito “Decreto”), Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 e s.m.i. (di seguito definita “Legge Regionale”), dalle disposizioni del “Regolamento a disciplina del commercio su aree pubbliche ed attività similari”, approvato con DCC n 223 del 08.09.2017 e successivamente modificato con DD.C.C. nn. 24/2019 e 309/2019 e s.m.i. (di seguito definite “Disciplina Comunale”), e relativi provvedimenti attuativi (di seguito definito “Provvedimento Comunale”), dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, dal presente Regolamento e comunque da ogni ulteriore disposizione applicabile.

Art. 2 - Giornate e orari di svolgimento del Mercato

1. Il mercato è quotidiano e l'orario di vendita obbligatorio è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del Decreto 114/1998 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Per periodi particolari o in occasioni straordinarie gli orari potranno essere temporaneamente modificati con apposite ordinanze sindacali.
3. Per i concessionari di posteggi destinati alla vendita di generi alimentari da parte dei produttori dei propri fondi e attività di promozione, informazione e formazione è consentito un orario di vendita ridotto rispetto all'orario obbligatorio stabilito dall'ordinanza di cui al precedente comma 1.

Art. 3 – Autorizzazione e concessione di posteggio o box.

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del Mercato e la contestuale concessione del posteggio sono regolamentati dalla normativa statale e regionale vigente, oltreché dalla disciplina comunale e dal presente Regolamento. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 61/2022 relativamente ai produttori agricoli.
2. In caso di box liberi perché non assegnati in concessione, si applica la procedura di bando di cui all'art. 23, comma 1, L.R. 6 maggio 2013, n. 10, preceduta da quella di migliona di cui all'art. 5 della Disciplina Comunale. Nei bandi di assegnazione dei box liberi dovrà essere comunque garantita una percentuale minima di assegnazione del 30% (calcolata sulla base della ripartizione millesimale di cui all'art.7 del presente regolamento) da riservare ai produttori agricoli, in forma singola o associata.
3. Ai fini del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni-concessioni, oltreché del sub ingresso, si tiene conto della vigente disciplina in materia ivi incluse:
 - a) le determinazioni della Conferenza Unificata, del caso adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6,



L. n.131/2003, in applicazione dell'art. 70, comma 5. D. Lgs. n. 59/2010;

- b) le previsioni di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale in merito alle precitate procedura di miglioria;
 - c) le previsioni di cui all'art. 16 del Regolamento Comunale in merito in particolare alle formalità di rinnovo delle autorizzazioni-concessioni;
 - d) le disposizioni procedurali stabilite dal Provvedimento Comunale.
4. Ogni titolare di autorizzazione-concessione di posteggio è obbligato, oltreché all'osservanza di ogni limite, divieto, cautele e prescrizioni di cui al successivo art. 9 ovvero stabiliti da altre disposizioni:
- a) al pagamento di una rata, a cadenza prestabilita, che comprende:
 - i) il canone di concessione, sulla base delle quote millesimali corrispondenti al posteggio occupato e ciò nei termini, modalità ed ammontare previsti;
 - ii) la quota dei c.d. servizi accessori, corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessarie al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico per spazi comuni, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, sorveglianza, amministrazione, ecc.);
 - b) alla costituzione di un deposito cauzionale di cui al successivo articolo 5;
5. I produttori agricoli assegnatari dei posteggi nell'area (in forma singola o associata) sono tenuti al pagamento del canone della quota relativa ai c.d. servizi accessori nella stessa misura e con gli stessi criteri stabiliti per le concessioni ad uso commerciale.
6. In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta per atto amministrativo ovvero per decisione dell'Autorità competente, il titolare di autorizzazione-concessione rimane obbligato, per tutto il periodo di sospensione, al pagamento del relativo canone ed alle precitate spese relative ai servizi accessori.

Art. 4 – Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, su specifico atto del subentrante da formalizzare nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia incluse tutte quelle richiamate negli articoli che precedono, comporta, comunque fatte salve diverse determinazioni del caso assunte dalla Conferenza Unificata a cui rinvia il precedente articolo 3, comma 3. sub lett. a):



- a) l'intestazione a proprio nome dell'autorizzazione amministrativa e delle relative concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità maturata esclusa quella di iscrizione al Registro delle Imprese.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato conseguente comunicazione/segnalazione certificata, regolare e completa, di sub ingresso, sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio, la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato sempre fatte salve le predette eventuali determinazioni del caso assunte dalla Conferenza Unificata e comunque nel rispetto dell'art. 70, comma 5., D. Lgs. n. 59/2010 e relative indicazioni Ministeriali.
3. Il subentrante assume comunque gli obblighi relativi al pagamento del canone, della quota relativa ai c.d. servizi accessori e alla manutenzione ai sensi del precedente articolo 3., nonché alla costituzione della cauzione e alla stipula della polizza assicurativa, di cui al successivo articolo 5. La costituzione della cauzione e la stipula della polizza assicurativa costituiscono condizione necessaria per la volturazione del titolo e l'esercizio dell'attività. Resta inteso che per la liberazione di eventuali debiti del cedente si farà riferimento all'art. 2560 del Codice Civile.

Art. 5 – Altri obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione dovrà costituire un deposito cauzionale, anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia del regolare pagamento della rata di cui al precedente art. 3 comma 5. Con apposito atto, la Giunta Comunale stabilirà entità, modalità e termini di costituzione del suddetto deposito da parte degli operatori titolari, nonché i criteri di escussione per il mancato pagamento della rata. Il deposito sarà riconsegnato al termine della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare una somma fino alla concorrenza di ogni suo credito per il mancato pagamento della rata, ai sensi del precedente articolo 3, nonché per la rifusione di eventuali danni.
2. In caso di escussione parziale o totale della cauzione da parte del Comune, ai sensi del precedente comma, l'operatore titolare di autorizzazione e concessione di posteggio è obbligato al suo integrale ripristino entro i successivi 3 (tre) mesi.
3. Ogni titolare di autorizzazione-concessione di posteggio dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'uso degli spazi concessi. Con apposito atto il dirigente della competente direzione comunale stabilirà modalità e termini di presentazione della polizza assicurativa da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di



posteggio.

Art. 6 – Revoca, annullamento, decadenza, sospensione dell'autorizzazione/concessione.

1. L'autorizzazione/concessione è soggetta al conseguente provvedimento di ritiro (revoca, annullamento anche in via di autotutela, decadenza, sospensione o altri simili provvedimenti) ricorrendo le ipotesi stabilite dalle disposizioni di riferimento.
2. In caso di mancato ripristino della cauzione, di cui al precedente art 5., il Comune provvederà a sospendere l'attività di vendita per un periodo massimo di 20 giorni. Decorsi i suddetti 20 giorni di sospensione senza che il titolare abbia ottemperato al ripristino della cauzione la concessione di posteggio decadrà automaticamente.
3. La sospensione della concessione di posteggio di cui al presente articolo ha effetto fino al pagamento, da parte del titolare di autorizzazione-concessione di posteggio, di quanto dovuto al Comune o alla costituzione/ripristino della cauzione e della polizza assicurativa.
4. Il mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza ai fini della revoca del posteggio.

Art. 7 – Quote millesimali e canone concessorio.

1. Le quote millesimali corrispondenti ad ogni singolo posteggio presente nella struttura principale del mercato sono quelle indicate nel prospetto che segue:

IDENTIFICATIVO POSTEGGIO	QUOTA MILLESIMALE
A1	110,662
A2	94,043
A3	94,043
B1	66,797
B2	66,797
C1	37,793
C2	37,793
C3	37,793
C4	37,793
C5	37,793
D1	28,125
D2	28,125
D3	28,125
D4	28,125
D5	28,125
E1	30,562



E2	30,562
E3	30,562
F1	14,981
F2	14,981
F3	14,981
F4	14,981
F5	20,754
F6	20,754
F7	14,9814
F8	14,9814
F9	14,9814

2. Con successivi atti si procederà a stabilire l'entità del conseguente canone concessorio per ogni singolo posteggio.
3. Gli ulteriori diritti, oneri, obblighi ecc. previsti ai sensi del presente regolamento (in particolare per quanto concerne la quota relativa ai c.d. servizi accessori e la rappresentanza nell'ambito del soggetto gestore e/o analoghi), corrispondono alla quota millesimale relativa ad ogni singolo posteggio.

Art. 8 – Affidamento della gestione dei servizi accessori.

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 6, della Legge Regionale, il Comune potrà affidare per un periodo di tre anni, più 2 eventuali di proroga, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica da effettuarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la gestione dei servizi accessori del Mercato a un soggetto gestore (di seguito definito gestore), accordando priorità, a parità di condizioni, a favore di un consorzio o una cooperativa di operatori del Mercato che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote millesimali di cui al precedente articolo.
2. La forma di gestione deve essere regolata da una specifica convenzione che – tra l'altro – definisca:
 - a) oggetto, durata, responsabilità;
 - b) uso delle strutture del Mercato;
 - c) servizi accessori gestione e modalità di corresponsione;
 - d) obblighi del Gestore, tra cui in ogni caso devono rientrare:
 - l'intestazione e l'esercizio delle utenze comuni;
 - la pulizia di tutte le parti comuni;
 - l'organizzazione e la gestione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti comuni con conseguente smaltimento, da effettuare in conformità ad ogni vigente disposizione in materia;
 - la vigilanza e la custodia anche con conseguente assunzione delle responsabilità nei



confronti del Comune ex art. 2051 c.c.;

- la responsabilità e l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza degli spazi comuni e del complesso della struttura e ciò con particolare riferimento a quelle relative ai luoghi di lavoro, a tutela della clientela, in materia antincendio, di sicurezza impiantistica, ecc.
- la manleva nei confronti del comune da ogni azione (inclusa quella ex art. 2043 c.c.) proposta nei propri confronti in relazione agli obblighi nascenti dal presente regolamento e dalla convenzione;
- la tempestiva comunicazione al Comune di ogni situazione che determini la necessità di porre in essere interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione;

Resta comunque salvo l'obbligo del Gestore di sottoporre i criteri e le norme di gestione al controllo del Comune. Al Gestore è altresì data facoltà, di concerto con il Comune, di predisporre ed effettuare attività promozionali.

3. A seguito dell'affidamento della gestione del Mercato ai sensi del precedente comma sia gli operatori titolari di autorizzazione-concessione di posteggio, sia i produttori dei propri fondi presenti giornalmente avranno - tra l'altro - l'obbligo nei confronti del Gestore di provvedere al pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessari al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico delle parti comuni, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, ecc.).
4. Le somme dovute e/o gli obblighi degli operatori ai sensi del precedente comma, dovranno essere corrisposte dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio al Gestore secondo le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata tra questo e il Comune, e dai relativi atti correlati.
5. Nelle more dell'affidamento della gestione, la stessa è svolta dal Comune di Terni, il quale provvederà ad imputare i relativi oneri direttamente in capo ad ogni concessionario.

Art. 9 – Modalità di utilizzo del posteggio, relativi obblighi e svolgimento del Mercato.

1. Gli operatori della struttura devono provvedere a propria cura e spese agli allacci per la fornitura di energia elettrica, dotandosi di conseguente dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, da esibire a richiesta degli organi addetti al controllo.
2. Tali operatori devono in ogni caso:
 - a) attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica, dotandosi di tutti i necessari atti di assenso da parte delle Autorità Comunali e/o della locale Unità Sanitaria, ivi inclusi quelli relativi al personale impiegato;



- b) attenersi scrupolosamente agli orari di svolgimento, così come previsti con distinti provvedimenti Sindacali;
- c) stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- d) conformarsi a tutte le disposizioni in materia di pesi e misure: in particolare gli strumenti di pesatura devono essere regolarmente verificati, puliti e disposti in modo da consentire la verifica da parte degli acquirenti;
- e) dotarsi di almeno 1 estintore da detenere in perfetto stato di efficienza;
- f) essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce in modo tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico;
- g) garantire la parità di trattamento tra i consumatori;
- h) garantire la vendita di tutti prodotti esistenti presso il posteggio, ivi inclusi quelli eventualmente tenuti in disparte o comunque celati alla vista del pubblico;
- i) esporre le merci senza alcun genere di artificio tale di indurre il pubblico in inganno;
- j) tenere costantemente esposti i cartelli indicanti il prezzo di vendita e di provenienza delle singole qualità di derrate in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- k) collocare i prodotti alimentari su piani rialzati da terra ad un'altezza non inferiore a cm. 100 dal suolo, avere i piani di esposizione facilmente lavabili, disinfettabili e muniti di idonei sistemi per proteggere le merci da contaminazioni esterne e tenere in ordine tutte le parti visibili al pubblico del proprio posteggio;
- l) avvisare il pubblico, nella vendita di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non confezionati in genere, del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora sia consentito agli acquirenti di servirsi in proprio, mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito di quelli usati;
- m) evitare che le merci vengano accatastate in modo comunque pericoloso;
- n) evitare che dalle merci poste in vendita promanino odori sgradevoli;
- o) evitare di intralciare i luoghi di transito, i passaggi pedonali, ecc. anche nel corso delle operazioni di carico e scarico merci;
- p) rispettare le indicazioni e le prescrizioni che verranno impartite in merito alla raccolta dei rifiuti;



- q) indossare un camice di colore bianco con applicata una targhetta di identico colore dell'insegna e sulla quale sia leggibile il nome del soggetto venditore
 - r) fornire agli agenti addetti ai controlli ed al personale deputato alla custodia le notizie relative all'attività esercitata e di conformarsi eventualmente a tutte le indicazioni impartite.
3. Gli operatori devono altresì osservare precauzioni e cautele al fine di evitare:
- a) che vengano arrecati danni alla superficie di calpestio o alle strutture;
 - b) che vengano arrecati danni a persone, in particolare nel caso di trattamento di materiali infiammabili e/o comunque pericolosi per quanto ammissibili.

Gli operatori **commerciali** saranno in ogni caso ritenuti responsabili dei danni cagionati.

4. Agli operatori non è assolutamente consentito di:

- a) rifiutare le proprie prestazioni al pubblico, anche se trattasi di richieste di merci e/o derrate in misura minima;
- b) occultare le merci;
- c) occupare spazio pubblico oltre a quello concesso;
- d) utilizzare le parti, gli impianti ed i servizi comuni in modo da modificarne la destinazione, da arrecarvi danno e da impedirne l'uso da parte di altri utilizzatori a qualsiasi titolo o dei clienti del Mercato;
- e) ostacolare o limitare il transito nelle parti comuni ed il loro libero godimento in conformità alla destinazione di Mercato; in ogni caso dovranno essere mantenute sgombre le uscite di sicurezza e accessibili i corridoi di evacuazione e non deve essere ostacolato l'accesso alle apparecchiature di sicurezza ed ai mezzi antincendio;
- f) cedere o dividere con altri operatori lo spazio assegnato;
- g) effettuare ogni genere di modifica strutturale dei posteggi in mancanza di preventiva autorizzazione o praticare fori sul pavimento o alle pareti;
- h) sporcare il suolo pubblico con ogni genere di immondizia, derivato o scarto di lavorazione, ecc. o gettarvi acqua o detersivi;
- i) detenere materiale infiammabile o comunque estraneo al genere di commercio autorizzato;
- j) installare sulle parti comuni strutture mobili quali gazebo o simili;
- k) porre in vendita merci deperite;



- l) richiamare il pubblico con grida, con apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere o con insistenti offerte di merci e comunque utilizzare impianti di riproduzione musicale;
 - m) effettuare contrattazioni all'ingrosso;
 - n) utilizzare bilance a stadera;
 - o) utilizzare stufe alimentate con bombole di gas oppure a carbonella;
 - p) costituire o mantenere deposito anche temporaneo di materiale esplosivo, insalubre o maleodorante e di materiale infiammabile non conforme alla normativa vigente;
 - q) utilizzare le canalizzazioni o gli impianti per scopi difformi della loro specifica destinazione;
 - r) immettere nelle condutture di scarico delle acque bianche o luride o direttamente nella rete fognaria acidi, diluenti, solventi, prodotti o materiali infiammabili, occludenti o comunque pericolosi;
 - s) permanere durante le ore di chiusura del Mercato, salvo autorizzazione del Comune, da rilasciarsi unicamente per comprovati motivi di necessità;
5. All'interno del Mercato è vietato:
- a) tenere concertini dal vivo oppure esercitare le attività di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, a meno che simili iniziative, concordate con il Comune ed espressamente autorizzate, abbiano la finalità di promuovere l'attrattività del mercato;
 - b) introdurre cani o altri animali, cicli e motocicli spinti anche a mano, oppure veicoli di qualsiasi genere ad eccezione di quelli del caso destinati alla pulizia e di pronto intervento;
 - c) accendere fuochi, oltreché disperdere, incenerire o bruciare scarti, detriti o rifiuti sia solidi che liquidi;
 - d) l'ingresso alle persone in stato di ebbrezza;
 - e) svolgere ogni attività pericolosa, insalubre, contraria al buon costume o all'ordine pubblico o alla funzione della struttura, ovvero tale da recare disturbo all'ambiente interno o da pregiudicare il normale svolgimento delle attività previste o da arrecare pregiudizio al decoro del mercato e alla sua pulizia;
 - f) ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazioni dei prezzi;
 - g) praticare aste pubbliche;



- h) sopprimere animali;
- i) vendere animali vivi, che invece è consentito nella struttura secondaria;
- j) trattare in qualsiasi modo animali morti, salvo che nei laboratori regolarmente autorizzati;
- k) fumare;
- l) esercitare il commercio itinerante e ciò anche con riferimento all'intera area di Largo Manni;
- m) installare e porre in esercizio distributori automatici di alimenti e bevande oppure apparecchi automatici e semiautomatici per il gioco lecito.

Restano comunque fermi gli eventuali ulteriori divieti stabiliti con diverse disposizioni.

6. In tutti i casi di cessazione dell'attività o di revoca della autorizzazione/concessione, tutte le tipologie di posteggi, comprese le pertinenze, dovranno essere lasciati liberi da persone e/o cose nel termine che sarà fissato dalla competente Direzione comunale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio allo sgombero ed al ripristino dello stato dei luoghi imputando tutte le spese a carico dell'operatore inadempiente.
7. Inoltre per gli operatori è obbligatorio:
 - a) tenere a disposizione presso il posteggio l'originale della relativa autorizzazione/concessione e, nel caso di produttori dei propri fondi, la copia di visura camerale da cui si evinca l'iscrizione nel Registro delle Imprese, Sezione Speciale Agricoltori.
 - b) non lasciare incustodito il posteggio in orario di vendita, salvo cause di forza maggiore;
 - c) far sì che tutto il personale dipendente occupato presso il posteggio abbia regolare rapporto di lavoro inquadrato ai fini previdenziali e contributivi;
 - d) garantire la pulizia, l'igiene, la conservazione e la manutenzione dei posteggi loro concessi;
 - e) garantire l'osservanza delle prescrizioni del Comune su tutto ciò che è suscettibile di influire sull'estetica del Mercato;
 - f) attenersi alle indicazioni del Comune nella adozione delle diverse forme di comunicazione della propria attività e del Mercato (esempio, utilizzare una particolare grafica per gli shoppers);
 - g) partecipare ai corsi di formazione per la sicurezza degli ambienti di lavoro appositamente



organizzati dal Comune.

Art. 10 – Norme igienico sanitarie

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, il comportamento igienico - sanitario e l'igiene del personale addetto sono soggetti alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. Gli attestati di formazione del personale alimentarista e i titoli equipollenti, devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 11 – Posteggi giornalieri per i produttori agricoli

1. Gli spazi non utilizzati del Mercato (ove non occupati nell'ambito di progetti di riqualificazione di cui all'art.13, comunque compatibilmente con la logistica del mercato) possono essere assegnati ai produttori agricoli ("spuntisti"), che li possono occupare per la vendita giornaliera.
2. I produttori agricoli sono tenuti all'osservanza di tutti i limiti, cautele, divieti e prescrizioni di cui al presente regolamento, salvo quanto disposto all'art. 9, al comma 2, lettere b), e), f), al comma 5, lettera i), al comma 7, lettera b), e di ogni ulteriore disposizione a disciplina della regolare attività di vendita in particolare per quanto concerne la materia igienico sanitaria; gli stessi sono comunque tenuti al pagamento di ogni conseguente canone, imposta, tassa, ecc. comunque denominata.
3. Gli spazi, al termine dell'occupazione giornaliera, dovranno essere liberati da ogni attrezzatura utilizzata e da eventuali residui dei prodotti posti in vendita.

Art. 12 – Sanzioni.

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali e del presente regolamento, spettano agli Organi di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dell'art. 21, commi 1 e 2, della L.R. n. 6/2000 e s.m.i., chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto nell'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 di detto decreto o in violazione delle norme sulla rappresentanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce, escluso l'automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci.
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, disposte ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nelle



quali sono ricomprese le disposizioni di cui all'art. 29, commi 3 e 4 della LR 6/2000, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.549,00 chiunque violi il disposto della LR 6/2000 in materia di comunicazioni specificate all'art. 21, comma 7.

5. In conformità all'art. 7 bis, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, fatte salve diverse sanzioni amministrative espressamente previste ai sensi delle vigenti disposizioni e salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa di una somma da **€ 80,00 a € 480,00;**

6. In conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 29, D. Lgs. 114/1998, in caso di particolare gravità o di recidiva nella violazione, potrà essere disposta la sospensione dell'attività di vendita nel mercato sino a ventigiorni.

7. In caso di violazioni, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

Art. 13 – Progetti di qualificazione e promozione generale del Mercato.

1. Il soggetto affidatario della gestione di cui al precedente art. 8 comma 1, potrà promuovere progetti di qualificazione e promozione generale del mercato anche riferiti a opere di miglioramento strutturale che necessitano, tra l'altro, della compartecipazione finanziaria di tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

2. In tal caso i progetti dovranno prevedere le seguenti procedure obbligatorie:

a) previa deliberazione favorevole di almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto calcolata sulla base delle quote millesimali stabilite ai sensi del presente Regolamento, si procederà a proporre al Comune gli interventi debitamente documentati (in termini di obiettivi generali perseguiti dal progetto, piano finanziario e fattibilità tecnica), al fine di ottenere un parere preventivo di fattibilità espresso con specifica deliberazione della Giunta Comunale ed eventualmente dotato di prescrizioni, vincoli o cautele;

b) il Gestore, una volta ottenuto detto parere, provvederà a convocare un'assemblea di tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio al fine di ottenere formale consenso all'attuazione e alla relativa compartecipazione finanziaria degli interventi espressa, sempre sulla base delle quote millesimali stabilite ai sensi del presente Regolamento, da almeno 2/3 dei concessionari.

c) resta inteso che:



- Il Comune potrà chiedere modifiche a quanto proposto dal Gestore;
 - il Gestore dovrà in ogni caso ottenere le autorizzazioni amministrative relative al progetto proposto.
3. I progetti di riqualificazione del mercato possono essere previsti anche in sede di bandi di assegnazione dei posteggi liberi. I soggetti proponenti, possono presentare progetti migliorativi, dettagliandone gli aspetti tecnici e allegando un piano economico finanziario, che preveda, oltre ai lavori, anche i costi di gestione; tali progetti possono essere presentati anche in forma associata con i concessionari già presenti, e potranno prevedere, previo accordo, anche ipotesi riorganizzative interne dei posteggi precedentemente assegnati. Le modalità di presentazione delle proposte migliorative e l'iter per la loro valutazione, vengono stabiliti nel bando, che dovrà in tal caso prevedere i criteri di valutazione secondo griglie di valutazione per l'attribuzione dei relativi punteggi. I criteri valutativi dovranno prevedere premialità per i progetti in grado di determinare:
- valorizzazione del mercato nel suo insieme (parte agricola e parte commerciale);
 - numero dei box liberi inclusi nella proposta di riorganizzazione e nella richiesta di concessione
 - differenziazione dell'offerta commerciale
 - sostenibilità ed economicità della proposta;
 - promozione dei prodotti di qualità
 - promozione dei prodotti di filiera corta
 - promozione dei prodotti tipici del territorio
 - iniziative di divulgazione delle corrette pratiche alimentari
 - eventi e iniziative che possano incrementare la vendita
 - organizzazione del mercato per favorire l'inclusione sociale
 - organizzazione logistica e operativa per favorire gli accessi pedonali al mercato
 - accordi con operatori commerciali delle aree limitrofe per incrementare l'attrattiva commerciale in sinergia
4. Per le proposte progettuali di cui al precedente comma, ove siano previste rilocalizzazioni dei box già assegnati in concessione al fine di una razionalizzazione del mercato (parte agricola e parte commerciale), i costi per gli spostamenti non dovranno ricadere sui titolari delle concessioni precedentemente rilasciate, fatti salvi gli accordi di cui al precedente comma.
5. Il bando di cui al precedente punto 3 potrà prevedere, nel caso di progetti migliorativi, misure e criteri di regolazione contabile tra costi sostenuti e oneri concessori, che dovranno essere



comunque ricompresi nelle proposte di piano economico finanziario, soggetto ad approvazione unitamente al progetto degli interventi.

6. Resta comunque facoltà dell'amministrazione comunale disporre la rilocalizzazione di box già assegnati in concessione, anche al fine di razionalizzare e/o ridurre l'area del mercato per il contenimento dei costi di gestione, nei casi in cui i bandi di cui al precedente comma 3 dovessero andare deserti ovvero il progetto presentato non fosse autorizzato ovvero fosse autorizzato con prescrizioni e/o modifiche.

Art. 14 – Notifica del Regolamento e norme transitorie.

1. Il presente Regolamento verrà notificato a tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
2. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono maggiormente rilevanti rispetto ad eventuali altre in precedenza emanate; in particolare, in caso di contrasto, le stesse prevalgono rispetto a quelle contenute nella Disciplina Comunale, nel Provvedimento Comunale e nel Regolamento di Polizia Urbana.